

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 13/12/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 04/03/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/11/2021, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.416,67, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese istruttoria e provvigioni intermediario non maturate, nonché € 196,08 a titolo di commissioni di estinzione;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19;
- "la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute";
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- a far data dal 28 febbraio 2019, la gestione dei ricorsi presentati nei confronti dell'intermediario resistente è stata esternalizzata all'intermediario Capogruppo il quale, ai



sensi e per gli effetti del vigente regolamento, ha inviato le controdeduzioni relative al ricorso in oggetto;

- che il diritto alla riduzione del costo totale del credito, sancito dall'art. 125-sexies TUB, incontra il limite del divieto di arricchimento senza causa, escludendo dal rimborso quei costi di cui il consumatore ha già interamente e compiutamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, ovvero gli oneri erariali, le spese di istruttoria ed i costi di intermediazione (cita Collegio di Roma, decisioni n. 3413/2020, 3396/2020, 4666/2020 e 6052/2020);

- che nell'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB, occorre far riferimento non solo alla sentenza Lexitor, ma anche ad altre pronunce della Corte di Giustizie UE, tra cui quella emessa il 09/02/2023 (C-555/21) con cui è stato circoscritto il diritto del consumatore al rimborso dei soli costi recurring in materia di mutui immobiliari (cita Trib. di Castrovillari, sentenze n. 1391/2023 e 332/2023, Trib. di Treviso, ordinanza del 01/09/2023, Trib. di Enna, ordinanza del 01/06/2023);

- la natura up-front delle commissioni di intermediazione, in quanto volte a remunerare l'attività del mediatore creditizio intervenuto ai fini della conclusione del contratto, producendo in atti fattura emessa dalla società mediatrice, nonché la contabile del bonifico disposto in suo favore (cita Trib. di Marsala, sentenza n. 345/2023, Trib. di Sassari, sentenza n. 579/2023, Giud. di Pace di Nola, sentenza n. 1256/2023, Giud. di Pace di Forlì, sentenza n. 422/2023, Collegio di Torino, decisione n. 2552/2018);

- la natura altresì up-front delle spese di istruttoria, poiché si riferiscono all'attività di pre-analisi nell'ambito della quale la banca accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per la concessione del prestito (cita Collegio di Milano, decisioni n. 22815/2021 e 22927/2021);

- in merito alla domanda di rimborso delle rate versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata dei finanziamenti in esame, che ad oggi non risultano somme da retrocedere a tale titolo;

- per l'addebito della commissione di estinzione, che la regolamentazione contrattuale recepisce quanto previsto dall'art. 125-sexies, comma 2°, TUB, precisando che nel caso in esame la durata residua del rapporto il prestito era superiore ad un anno e, pertanto, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell'1% del capitale residuo (cita Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020, Collegio di Bari, decisione n. 33/2022);

- in relazione alla domanda di rimborso delle spese legali, che la materia trattata non appare particolarmente complessa, considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema (cita ex multis Collegio di Coordinamento, decisione n. 6174/2016, Collegio di Milano, decisioni n. 3613/2015, 3481/2015 e 550/2016, Collegio di Roma, decisione n. 9115/2016, Collegio di Napoli, decisioni n. 3024/2016 e 4688/2016).

Pertanto chiede:

- in via principale, di rigettare le richieste di restituzione delle commissioni di gestione, di istruttoria e di intermediazione, delle quote insolute e dei diritti di estinzione, delle spese legali, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo;

- in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo commissioni non maturate.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring,



l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)" (cfr. decisione n. 5157/2023).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto stipulato in data 04/03/2020, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies del TUB, ed alla documentazione in atti, il Collegio ravvisa la natura up front delle spese istruttorie (al netto dell’imposta di bollo) e delle commissioni di intermediazione, quali costi remunerativi di attività precontrattuali (cfr. Collegio di Bari dec. n. 5808/23).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso sulla base del seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	20
rate residue		100

TAN	▶	5,96%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	83,33%
- in proporzione alla quota interessi	71,69%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
○	Comm. di intermediazione (up front)	€ 900,00	€ 750,00	€ 645,18		€ 645,18
○	Spese di istruttoria (up front)	€ 800,00	€ 666,67	€ 573,49		€ 573,49
	Rimborsi in sede di conteggio estintivo					€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.219
interessi legali	si

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richiesti.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente si è limitato a chiedere la retrocessione di dette somme non contestando una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, l’orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 14261/21 e cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 5909/20) è nel senso che “la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all’onere della prova a suo carico.

Non meritevole di accoglimento è anche la richiesta del ricorrente di “restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute” perché non supportata da alcuna documentazione.

Da ultimo, la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.219,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI